

CAMERA DEI DEPUTATI N. 350

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di accertamento delle persone soppresse o scomparse dal 25 aprile 1945 al 31 dicembre 1949, e precedentemente al 25 aprile 1945 al di fuori della previsione della legge di guerra

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti scoperte delle fosse comuni nel triangolo rosso dell'Emilia, hanno profondamente colpito l'opinione pubblica, trovando un notevole riscontro nella stampa e nei mezzi di comunicazione di massa. Alcuni partiti hanno tenuto apposite conferenze stampa; altri, come a Varese, hanno per conto proprio elaborato « dossier di ricerca », ma tali iniziative sono insufficienti rispetto a quel tragico periodo della nostra storia recente che an-

cora e giustamente è quanto mai sentito da una pubblica opinione sempre più vasta.

Il MSI-destra nazionale ritiene doverosa, sugli avvenimenti a cavallo del 25 aprile 1945 e degli anni immediatamente successivi, la massima chiarezza sulla base di dati obiettivi, per accertare quanto è avvenuto.

Se i primi affioramenti di giustiziati in località Campagnola hanno drammaticamente riproposto il problema, è indi-

spensabile affrontarlo con la dovuta serietà attraverso un'organica azione dei pubblici poteri.

La presente proposta di legge di delega al Governo è diretta a promuovere le ricerche su quel periodo, sul terreno coordinato dell'attività amministrativa, vincolata al dovere di imparzialità.

Allo scopo, la delega al Governo che si propone è per l'istituzione di una commissione formata da altissimi dignitari dello Stato come il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il capo della Polizia di Stato, il presidente del tribunale supremo militare: essi dovrebbero essere affiancati da tre storici di chiara fama.

La proposta prevede che, su deliberazione della commissione, nelle province ove risulterà necessario, si costituiscano

comitati di ricerca, formati dagli esponenti locali più elevati in grado della magistratura, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e di esperti di storia locale.

La commissione e i comitati avranno accesso a tutti gli archivi pubblici e saranno autorizzati a raccogliere da qualsiasi fonte segnalazioni di nominativi di soppressi o scomparsi in quel periodo e le notizie in ordine alle circostanze di tempo e di luogo dei fatti.

La commissione dovrà concludere il suo compito nel termine di tre anni consegnando al Governo una relazione sul lavoro svolto e su tutti gli elementi acquisiti con la sistematica indicazione delle fonti.

Affidiamo, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione di questa proposta di legge, che interpreta una esigenza profondamente sentita dalle coscienze degli italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo, secondo i principi ed i criteri indicati nella presente legge, è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, un decreto legislativo che istituisca una commissione per individuare le persone soppresse o scomparse, entro i confini dello Stato, dal 25 aprile 1945 al 31 dicembre 1949, ad opera di organizzazioni armate, o di gruppi o di singoli, nonché le persone soppresse o scomparse in data antecedente il 25 aprile 1945 al di fuori della previsione della legge di guerra.

ART. 2.

1. La commissione è composta, in ragione delle loro funzioni, dal primo presidente della Corte di cassazione, presidente; dal procuratore generale della Corte di cassazione; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal comandante generale della Guardia di finanza; dal capo della Polizia di Stato; dal presidente del tribunale supremo militare, nonché da tre persone di chiara fama competenti nel campo storico o della ricerca.

ART. 3.

1. La commissione è insediata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che la istituisce e svolge il suo compito nel termine di tre anni.

ART. 4.

1. La commissione, nella individuazione delle persone soppresse o scomparse, indica, per quanto possibile, la data e la

località dell'evento, le condizioni in cui avvenne il fatto nel quadro delle rispettive situazioni locali, nonché la località ove si trova, o si suppone, sepolto il soppresso o lo scomparso ed ogni altro elemento utile ai fini dell'individuazione.

ART. 5.

1. La commissione riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione sui risultati del proprio lavoro.

ART. 6.

1. Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione istituisce in ogni provincia in cui lo ritiene necessario comitati di ricerca composti dagli esponenti locali più elevati in grado della magistratura, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, e da tre esperti locali in materia.

ART. 7.

1. La commissione ed i comitati di ricerca sono dotati di uffici di segreteria, personale, mezzi, strutture, adeguati alla variabilità dello sviluppo delle ricerche.

ART. 8.

1. Alla commissione ed ai comitati di ricerca non possono essere opposti il segreto di Stato, il segreto militare, il segreto istruttorio, nonché qualsiasi impedimento per accedere ad archivi pubblici e privati, a raccolte documentali e ciò anche in deroga ai limiti temporali eventualmente vigenti per la consultazione.

ART. 9.

1. La commissione ed i comitati di ricerca debbono potersi avvalere di tutte

le strutture istituzionalmente dipendenti dai loro componenti, flessibilmente adeguandole alle rispettive situazioni locali.

ART. 10.

1. Ogni cittadino, ente, associazione, o altro, ha facoltà di segnalare direttamente a ciascun comitato di ricerca e, per le province dove non costituito, alla commissione, i nominativi di persone soppresse o scomparse, le circostanze e quanto altro utile ai fini dell'accertamento.

ART. 11.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1992 ed in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.